

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione	n. DET-AMB-2026-2133 del 22/04/2026
Oggetto	DPR 59/2013. ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (MODIFICA SOSTANZIALE) RELATIVA ALLO STABILIMENTO LOCALIZZATO NEL COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI, VIA EMILIA PAVESE N. 34/A, RICHIESTA DALLA DITTA "TECTUBI RACCORDI SPA" PER L'ATTIVITÀ DI "PRODUZIONE RACCORDI".
Proposta	n. PDET-AMB-2026-2272 del 22/04/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Piacenza
Responsabile adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno ventidue APRILE 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

**DPR 59/2013. ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (MODIFICA SOSTANZIALE) RELATIVA ALLO STABILIMENTO LOCALIZZATO NEL COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI, VIA EMILIA PAVESE N. 34/A, RICHIESTA DALLA DITTA "TECTUBI RACCORDI SPA" PER L'ATTIVITÀ DI "PRODUZIONE RACCORDI".**

**LA DIRIGENTE**

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la deliberazione del Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna n. 151/2025, approvata con D.G.R. n. 31/2026, con cui è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la deliberazione del Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna n. 7/2026 di revisione dell'assetto organizzativo analitico, con cui i Servizi Autorizzazioni e Concessioni (SAC) sono stati ridenominati Servizi Autorizzazioni ambientali e Energia (SAE), ferme restando le medesime competenze circa le funzioni autorizzative in materia di ambiente ed energia;

PREMESSO CHE con Determinazione Dirigenziale n. 164 del 12/1/2024 ARPAE SAC (ora SAE) Piacenza ha adottato, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale (modifica sostanziale) della Determinazione Dirigenziale n. 5024 del 2/10/2018 aggiornata con Determinazione Dirigenziale n. 1654 del 7/04/2021, in favore della ditta "TECTUBI RACCORDI S.P.A." (C.F. 01230470997), con sede legale in Podenzano (PC), via Roma n. 150, per l'attività di "produzione di raccordi" svolta in comune di Castel San Giovanni, via Emilia Pavese n. 34/A, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:

- art. 3, comma 1 lett. c), D.P.R. 59/2013 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- art. 3, comma 1 lett. e), DPR 59/2013 – comunicazione di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- art. 3, comma 1 lett. a), DPR 59/2013 - autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per n° 2 scarichi di acque reflue (scarico S1 di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale e scarico S2 di acque di prima pioggia in pubblica fognatura);

VISTA l'istanza trasmessa dal SUAP del Comune di Castel San Giovanni, con nota prot. 28955 del 12/12/2025, acquisita da ARPAE SAC (ora SAE) di Piacenza con prot. n. 220763 in pari data – pratica Sinadoc 38434/2025 - presentata dal procuratore della ditta "TECTUBI RACCORDI SPA" (P.I. 01230470997), con sede legale a Podenzano (PC) in Via Roma n. 150, per il rilascio della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di "produzione raccordi", svolta presso lo stabilimento ubicato in Comune di Castel San Giovanni, via Emilia Pavese n. 34/A, per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- art. 3, comma 1 lett. c), D.P.R. 59/2013 - *autorizzazione alle emissioni in atmosfera* per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (*modifica sostanziale*);
- art. 3, comma 1 lett. e), DPR 59/2013 – comunicazione di cui all'articolo 8, commi 4 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, per quanto attiene all'impatto acustico (*modifica sostanziale*);
- art. 3, comma 1 lett. a), DPR 59/2013 - *autorizzazione agli scarichi* di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (*modifica sostanziale*);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

#### Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. n. 152/2006 e smi recante “*Norme in materia ambientale*”, in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- D.G.R. n. 2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di “Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell’art.272, commi 1, 2 e 3 del D. Lgs n.152/2006, parte V”;
- Criteri per l’autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l’Inquinamento Atmosferico dell’Emilia Romagna (CRIAER) DGR N. 4606/1999;
- Decreto Odori - decreto direttoriale MASE 309-28/06/2023;
- Deliberazione dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna del 30/01/2024, n. 152 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030);

#### Impatto acustico:

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", c. 4 e c. 6;
- DPR 227/2011 “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”, CAPO III;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;

#### Tutela delle acque dall'inquinamento :

- D.Lgs.152/06 recante “Norme in materia ambientale” – Parte Terza;
- Delibera di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall’inquinamento;
- L.R. 4/2007 che all’art.4 prevede per gli scarichi in canali di bonifica l’acquisizione del parere idraulico del Consorzio di Bonifica;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all’art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell’autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall’art.21 della L.R. n.13/2015;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all’art. 112 comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

RICHIAMATA la Procedura per il Sistema di Gestione per la Qualità di ARPAE, P85008/ER Rev. 5 del 18/11/2024 "Autorizzazione Unica Ambientale";

CONSIDERATO che il procedimento per l’adozione dell’AUA si è svolto secondo il seguente iter amministrativo:

- con nota prot. n. 227710 del 19/12/2025 questo Servizio ha comunicato l’esito positivo della propria verifica di completezza, correttezza formale e l’avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- con nota prot. n. 5256 del 13/01/2026 questo Servizio ha indetto la Conferenza di servizi decisoria “semplificata” ai sensi dell’art.14-bis L. 241/90, come previsto dall’art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013, comunicando agli Enti i termini per rendere le proprie determinazioni;
- con nota prot. n. 17594 del 29/01/2026 questo Servizio ha comunicato alla ditta la necessità di integrazioni documentali, per esigenze di approfondimento e valutazione istruttoria in ordine alla matrice “emissioni in atmosfera” ed alla matrice “scarichi idrici”;
- con nota acquisita al prot. ARPAE n. 28095 del 13/02/2026, la Ditta ha richiesto una proroga per la trasmissione della documentazione integrativa e con nota prot. ARPAE n. 30432 del 17/02/2026,

- questo servizio ha concesso la proroga;
- la ditta ha trasmesso a questo Servizio, con nota acquisita al prot. ARPAE n. 40412 del 04/03/2026, la documentazione integrativa richiesta;
  - con nota prot. n. 51102 del 19/03/2026 è stata trasmessa, ai soggetti partecipanti alla Conferenza di Servizi, la documentazione integrativa, comunicando il differimento dei termini per rendere le proprie determinazioni;
  - la conferenza, acquisiti i pareri/atti di assenso (di seguito descritti), resi dalle amministrazioni partecipanti, si è conclusa positivamente e pertanto il presente provvedimento costituisce determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza di servizi;

RILEVATO che, per quanto riguarda la matrice impatto acustico, la ditta ha trasmesso la "Relazione tecnica impatto acustico", redatta ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L. 447/1995 e ss.mm.e ii., a firma del tecnico competente in acustica ambientale;

DATO atto che nell'ambito della Conferenza di Servizi indetta per la conclusione del procedimento di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di che trattasi, le amministrazioni coinvolte hanno rilasciato i pareri, nulla-osta, autorizzazioni di seguito elencati:

- nota prot. n. CBP/14384 del 15/12/2025 (acquisita al prot. ARPAE n. 222445 in pari data) con cui il Consorzio di Bonifica di Piacenza ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, per lo scarico S1 delle acque reflue industriali recapitante nel corpo idrico superficiale "canale consortile Casa degli Alberi;
- nota prot. n. AP000186-2026 del 02/03/2026 (acquisita al prot. ARPAE n. 39708 del 03/03/2026) con cui Iren Acqua Piacenza ha espresso parere favorevole per gli scarichi S2 (modificato) ed S3 (nuovo) di acque di prima pioggia in pubblica fognatura, con prescrizioni;
- relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Piacenza prot. n. 42098 del 06/03/2026, in cui viene espresso parere favorevole per la matrice "emissioni in atmosfera", con prescrizioni;
- parere igienico sanitario favorevole dell'AUSL di Piacenza prot. n. 22085 del 05/03/2026, con prescrizioni, acquisito al prot. ARPAE n. 41946 in pari data;

ATTESO che:

- il Comune di Castel San Giovanni non ha rilasciato le determinazioni di competenza (Autorizzazione per gli scarichi S2 (modificato) ed S3 (nuovo) di acque di prima pioggia in pubblica fognatura, ex art. 112 della L.R. 3/99, parere previsto dall'art. 269 c. 3 del D.Lgs. 152/06 in ordine alle emissioni in atmosfera, comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/1995 relativamente all'impatto acustico);
- la mancata comunicazione delle determinazioni entro il termine stabilito equivale ad assenso senza condizioni, come previsto dall'art. 14 bis comma 4 della L. 241/90;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria tecnico-amministrativa condotta e delle risultanze dei pareri acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi, che possano essere rilasciati i titoli ambientali richiesti, nel rispetto di specifiche prescrizioni;

CONSIDERATO che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

DATO ATTO che con nota assunta al prot. ARPAE n. 45118 del 11/03/2026, il Comune di Castel San Giovanni ha trasmesso la Comunicazione Antimafia acquisita in data 30/01/2026, ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs.n. 159/2011, tramite consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) PR\_PCUTG\_Ingresso\_0003793\_20260126, dalla quale si rileva che per la ditta in oggetto non sussistono le cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 (Codice Antimafia);

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA (modifica sostanziale) a favore dell'Impresa "TECTUBI RACCORDI SPA" (P.I. 01230470997), per l'attività di "produzione raccordi", svolta presso lo stabilimento ubicato in Comune di Castel San Giovanni, via Emilia Pavese n. 34/A, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

DATO ATTO che sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 130/2021, 94/2023, 39/2021, 49/2024 e 155/2025 alla sottoscritta Responsabile del Servizio

Autorizzazioni e Concessioni, ora Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia (SAE), di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

ATTESO che il Responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Angela Iaria titolare dell'incarico di funzione dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di ARPAE sede di Piacenza;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

#### DETERMINA

1. DI ASSUMERE, per quanto indicato in premessa, la determinazione di conclusione positiva della Conferenza di Servizi decisoria come sopra indetta e svolta ai sensi dell'art. 14 c. 2 L.n. 241/1990, con gli effetti di cui all'art. 14 quater L.n. 241/1990;

2. DI ADOTTARE ai sensi del DPR 59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) - modifica sostanziale a favore della ditta "**TECTUBI RACCORDI SPA**" (P.I. 01230470997), con sede legale a Podenzano (PC) in Via Roma n. 150, per lo stabilimento ubicato in Comune di Castel San Giovanni, via Emilia Pavese n. 34/A, relativamente all'attività di "produzione raccordi", che comprende i titoli abilitativi ambientali, di seguito riportati sinteticamente:

MATRICE/SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 c. 1 D.P.R. 59/2013	Ente Competente
Aria	<i>lett. c)</i> Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006	ARPAE
Rumore	<i>lett. e)</i> Comunicazione di cui all'articolo 8, c. 4, della Legge 447/95	Comune
Acqua	<i>lett. a)</i> Autorizzazione a agli scarichi, di cui all'art. 124 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm. e ii.	Comune

e che modifica e sostituisce la precedente Autorizzazione di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 164 del 12/1/2024, modifica sostanziale della Determinazione Dirigenziale n. 5024 del 2/10/2018, aggiornata con Determinazione Dirigenziale n. 1654 del 7/04/2021;

3. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per quanto attiene ai titoli abilitativi di cui al punto 2 sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- *Allegato 1 - Emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi;*
- *Allegato 2 - Autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per n. 3 scarichi: S1 di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale, S2 e S3 di acque di prima pioggia in pubblica fognatura;*

4. DI DARE ATTO che:

- ai sensi dell'art. 3 comma 6 DPR 59/2013 la presente **AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP** e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art. 5 del d.P.R. 59/2013;
- il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Castel San Giovanni, per il rilascio del titolo abilitativo al richiedente, ai sensi di quanto previsto dal DPR 59/2013. Tale titolo dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento, anche ai fini delle attività di controllo;
- il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;

- i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi decorrono dalla data di comunicazione della presente;

5. DI DARE ATTO altresì che:

- per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
- sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

6. DI RENDERE NOTO che:

- ai sensi del Reg. (UE)2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna ed il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia del trattamento dei dati personali è il Dirigente Responsabile dell'Area Autorizzazioni ambientali e Energia Ovest di ARPAE ;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026 - 2028 di ARPAE, adottato con Delibera D.G. n. 9 del 30/01/2026 (con sottosezione 2.3 "Rischi Corruttivi e Trasparenza");
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026 - 2028 di ARPAE adottato con Delibera D.G. n. 9 del 30/01/2026 (con sottosezione 2.3 "Rischi Corruttivi e Trasparenza");
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Dirigente  
del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia  
Dott.ssa Anna Callegari  
Documento firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

## Emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del Dlgs n.152/2006 e smi

DATI GENERALI ISTANZA		
Rif. prat. Sinadoc <b>38434-25</b> (rif. attività n. 13 del 13/4/2026)		
TECTUBI RACCORDI S.P.A." (C.F. 01230470997) - attività di produzione raccordi. Stabilimento sito in Comune di Castel San Giovanni, via Emilia Pavese n. 34/A.		
DESCRIZIONE		
Da quanto prodotto si evince che:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>● sarà realizzato un nuovo capannone, nel quale saranno installati: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ due nuovi fronti aspiranti per il collaudo non distruttivo con liquidi penetranti (E50 e E51);</li> <li>○ un nuovo forno di forgia avente potenza pari a 3,2 MW avente le medesime caratteristiche tecniche e funzionali di quelli già presenti nello stabilimento;</li> </ul> </li> <li>● l'utilizzo massimo giornaliero dei liquidi penetranti sarà pari a 20 kg, mentre quello medio giornaliero sarà pari a 16 kg per un input annuo massimo di COV pari a 2975 kg;</li> <li>● l'utilizzo massimo giornaliero di prodotti vernicianti sarà pari a 100 kg, per un input annuo massimo di COV pari a circa 2003 kg;</li> <li>● il consumo complessivo di COV dell'intero stabilimento corrisponderà a 4980 kg, valore inferiore rispetto alla soglia limite di 5000 kg/anno, pertanto l'attività non ricade nel campo di applicazione dell'art. 275 del D.Lgs. 152/06.</li> </ul>		
PRESCRIZIONI E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DEL TITOLO		
Sono stabiliti i seguenti limiti e prescrizioni per le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per lo stabilimento nel suo complesso:		
<b>EMISSIONE N. E14 FORNO A MUFFOLA FT1 POS.1 CAMINO 1 – POTENZA 4,8 MW</b>		
Portata massima	2000	Nm <sup>3</sup> / h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	13	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
polveri	5	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	240	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35	mg/Nm <sup>3</sup>
Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%		
<b>EMISSIONE N. E14/BIS FORNO A MUFFOLA FT1 POS.1 CAMINO 2 – POTENZA 4,8 MW</b>		
Portata massima	2000	Nm <sup>3</sup> / h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	13	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
polveri	5	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	240	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35	mg/Nm <sup>3</sup>
Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%		
<b>EMISSIONE N. E15 FORNO A MUFFOLA FT1 POS. 2 CAMINO 1 -- POTENZA 4,8 MW</b>		
Portata massima	2000	Nm <sup>3</sup> / h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	13	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
polveri	5	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	240	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35	mg/Nm <sup>3</sup>
Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%		
<b>EMISSIONE N. E15/BIS FORNO A MUFFOLA FT1 POS. 2 CAMINO 2 -- POTENZA 4,8 MW</b>		
Portata massima	2000	Nm <sup>3</sup> / h
Durata massima giornaliera	16	h/g

Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	13	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

polveri	5	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	240	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35	mg/Nm <sup>3</sup>

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

#### **EMISSIONE N. E16 FORNO FT4/1 – POTENZA 2,4 MW**

Portata massima	1900	Nm <sup>3</sup> / h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	13	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

polveri	5	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	240	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35	mg/Nm <sup>3</sup>

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

#### **EMISSIONE N. E20 FORNO FT3/1 – POTENZA 4,8 MW**

Portata massima	2000	Nm <sup>3</sup> / h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	13	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

polveri	5	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	240	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35	mg/Nm <sup>3</sup>

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

#### **EMISSIONE N. E21 FORNO FT3/2 - POTENZA 4,8 MW**

Portata massima	2000	Nm <sup>3</sup> / h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	13	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

polveri	5	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	240	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35	mg/Nm <sup>3</sup>

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

#### **EMISSIONE N. E22 FORNO FF5 - POTENZA 1,5 MW**

Portata massima	1200	Nm <sup>3</sup> / h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	13	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

polveri	5	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	250	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35	mg/Nm <sup>3</sup>

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

#### **EMISSIONE N. E23 FORNO FF7 - POTENZA 2 MW**

Portata massima	1550	Nm <sup>3</sup> / h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	13	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

polveri	5	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	250	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35	mg/Nm <sup>3</sup>

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

#### **EMISSIONE N. E24 GRANIGLIATRICE 1**

Portata massima	25000	Nm <sup>3</sup> / h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno

Altezza minima	13	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
polveri	10	mg/Nm <sup>3</sup>
Sistema di abbattimento:	FT	

**EMISSIONE N. E25 GRANIGLIATRICE 2**

Portata massima	15000	Nm <sup>3</sup> / h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	13	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
polveri	10	mg/Nm <sup>3</sup>
Sistema di abbattimento:	FT	

**EMISSIONE N. E26 MOLATURA 1**

Portata massima	48000	Nm <sup>3</sup> / h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	13	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
polveri	10	mg/Nm <sup>3</sup>
Sistema di abbattimento:	FT	

**EMISSIONE N. E27 GRANIGLIATRICE 3**

Portata massima	30000	Nm <sup>3</sup> / h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	14	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
polveri	10	mg/Nm <sup>3</sup>
Sistema di abbattimento:	FT	

**EMISSIONE N. E28 TORRINO DI RAFFREDDAMENTO 1**

**EMISSIONE N. E29 TORRINO DI RAFFREDDAMENTO 2**

**EMISSIONE N. E30 TORRINO DI RAFFREDDAMENTO 3**

**EMISSIONE N. E31 TAGLIO ECCEDEENZA 1**

Portata massima	8800	Nm <sup>3</sup> / h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	13	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
polveri	10	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	20	mg/Nm <sup>3</sup>
Monossido di Carbonio (espressi come CO)	5	mg/Nm <sup>3</sup>
Sistema di abbattimento:	FT	

**EMISSIONE N. E32 TAGLIO ECCEDEENZA 2**

Portata massima	8800	Nm <sup>3</sup> / h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	13	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
polveri	10	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	20	mg/Nm <sup>3</sup>
Monossido di Carbonio (espressi come CO)	5	mg/Nm <sup>3</sup>
Sistema di abbattimento:	FT	

**EMISSIONE N. E34 FORNO PER TRAFILATURA - POTENZA 2,85 MW**

Portata massima	2000	Nm <sup>3</sup> / h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	13	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
polveri	5	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	250	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35	mg/Nm <sup>3</sup>

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

**EMISSIONE N. E35 FORNO FT9 – POTENZA 2,8 MW**

Portata massima	2500	Nm <sup>3</sup> / h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	13	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
polveri	5	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	250	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35	mg/Nm <sup>3</sup>

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

**EMISSIONE N. E36 FORNO FF8 – POTENZA 2,4 MW**

Portata massima	2500	Nm <sup>3</sup> / h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	13	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
polveri	5	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	250	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35	mg/Nm <sup>3</sup>

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

**EMISSIONE N. E37 TRAFILA GRANDE**

Portata massima	38000	Nm <sup>3</sup> / h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	13	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
polveri	10	mg/Nm <sup>3</sup>
Sistema di abbattimento:	FT	

**EMISSIONE N. E38 TRAFILA PICCOLA**

Portata massima	9500	Nm <sup>3</sup> / h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	13	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
polveri	10	mg/Nm <sup>3</sup>
Sistema di abbattimento:	FT	

**EMISSIONE N. E39 TRAFILA A GAS**

Portata massima	19000	Nm <sup>3</sup> / h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	13	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
polveri	10	mg/Nm <sup>3</sup>
Sistema di abbattimento:	FT	

**EMISSIONE N. E40 VERNICIATURA – FASE DI IMMERSIONE**

Portata massima	15000	Nm <sup>3</sup> / h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	13	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
polveri	3	mg/Nm <sup>3</sup>
Composti organici volatili (espressi come COT)	50	mg/Nm <sup>3</sup>

**EMISSIONE N. E41 VERNICIATURA – FASE DI ASCIUGATURA**

Portata massima	4800	Nm <sup>3</sup> / h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	13	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Composti organici volatili (espressi come COT)	50	mg/Nm <sup>3</sup>

**EMISSIONE N. E42 N. 2 BRUCIATORI A METANO IMPIANTO DI VERNICIATURA – POTENZA TOTALE 814 KW -SCARSAMENTE RILEVANTI EX ART. 272 COMMA 1**

**EMISSIONE N. E43 TAGLIO ECCEDEENZA 3**

Portata massima	15000	Nm <sup>3</sup> / h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	13	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
polveri	10	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	20	mg/Nm <sup>3</sup>
Monossido di Carbonio (espressi come CO)	5	mg/Nm <sup>3</sup>
Sistema di abbattimento:	FT	

**EMISSIONE N. E44 FORNO FT10 – POTENZA 3,6 MW**

Portata massima	3000	Nm <sup>3</sup> / h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	13	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
polveri	5	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	350	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35	mg/Nm <sup>3</sup>

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

**EMISSIONE N. E45 FORNO FT11 – POTENZA 2,4 MW**

Portata massima	3000	Nm <sup>3</sup> / h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	13	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
polveri	5	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	350	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35	mg/Nm <sup>3</sup>

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

**EMISSIONE N. E46 GRANIGLIATRICE 4**

Portata massima	24000	Nm <sup>3</sup> / h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	13	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
polveri	10	mg/Nm <sup>3</sup>
Sistema di abbattimento:	FT	

**EMISSIONE N. E47 SALDATURA**

Portata massima	4500	Nm <sup>3</sup> / h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	13	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
polveri	10	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	5	mg/Nm <sup>3</sup>
Monossido di Carbonio (espressi come CO)	10	mg/Nm <sup>3</sup>
Sistema di abbattimento:	FT	

**EMISSIONE N. E48 TORRINO DI RAFFREDDAMENTO 4**

**EMISSIONE N. E49 ASPIRAZIONE COLLAUDO**

Portata massima	15000	Nm <sup>3</sup> / h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	13	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	3	mg/Nm <sup>3</sup>
Composti organici volatili (espressi come COT)	50	mg/Nm <sup>3</sup>
Sistema di abbattimento:	FT	

**EMISSIONE N. E50 ASPIRAZIONE COLLAUDO**

Portata massima	30000	Nm <sup>3</sup> / h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	13	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	3	mg/Nm <sup>3</sup>
Composti organici volatili (espressi come COT)	50	mg/Nm <sup>3</sup>
Sistema di abbattimento:	FT	

**EMISSIONE N. E51 ASPIRAZIONE COLLAUDO**

Portata massima	30000	Nm <sup>3</sup> / h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	13	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	3	mg/Nm <sup>3</sup>
Composti organici volatili (espressi come COT)	50	mg/Nm <sup>3</sup>
Sistema di abbattimento:	FT	

**EMISSIONE N. E52 FORNO FORGIA – POTENZA 3,2 MW**

Portata massima	3500	Nm <sup>3</sup> / h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	13	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
polveri	5	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	350	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35	mg/Nm <sup>3</sup>

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%.

- Deve essere adottato ogni accorgimento al fine di prevenire la formazione di emissioni diffuse; in particolare:
  - le attività di verniciatura ed asciugatura devono essere svolte negli appositi locali, con aspirazione e captazione ottimale degli inquinanti che si liberano per tutta la durata necessaria;
  - l'attività di applicazione dei liquidi penetranti deve essere effettuata all'interno degli appositi impianti (E49, E50, E51) e in direzione del fronte aspirante al fine di ottimizzare l'efficacia dell'impianto di abbattimento inoltre, la velocità di aspirazione, su tutto il fronte aspirante, non deve mai essere inferiore a 0,4 m/s;
  - per quanto concerne gli impianti di aspirazione dei fumi di saldatura, deve essere garantita in ogni momento una velocità di captazione al punto di emissione degli inquinanti non inferiore a 0,5 m/s;
- le emissioni E14 ed E14/bis possono funzionare solo alternativamente ad E15 ed E15/bis;**
- devono essere impiegati solo prodotti vernicianti **a base acquosa** con contenuto di solvente organico non superiore al 20% in peso della fase solvente;
- il consumo massimo giornaliero di prodotti vernicianti a base acquosa, comprensivo del consumo di additivo e correttivo del pH, è pari a **100 kg/giorno**, per un input annuo di COV massimo di **2003 kg/anno**;
- il consumo massimo giornaliero di liquidi penetranti è pari a **20 kg/giorno**, per un input annuo di COV massimo di **2975 kg/anno**;
- le ore di funzionamento delle emissioni derivanti dagli impianti di verniciatura e di quelli in cui è previsto l'impiego di liquidi penetranti, i consumi di prodotti vernicianti, additivo e correttivo del pH e di liquidi penetranti, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati, con frequenza settimanale, su apposito registro, con pagine numerate e bollate dal ST di ARPAE di Piacenza, firmate dal gestore e mantenute a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni;
- entro il 28 febbraio di ogni anno** deve essere predisposta una relazione annua sui consumi delle materie prime contenenti COV e sui rifiuti prodotti contenenti COV ed evidenziante una stima dell'input e dell'emissione annui totali di COV dell'intero stabilimento; tale relazione deve essere tenuta a disposizione degli Organi di controllo competenti;
- i camini di emissione, **ad esclusione di E42**, devono essere numerati ed identificati univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) e, **ad esclusione di E28, E29, E30 ed E48**, essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo **UNI EN 15259** e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla

normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;

9. i monitoraggi che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento devono avere una frequenza almeno **annuale** ed essere espletati secondo le modalità indicate;
10. fermo restando il rispetto dei limiti di emissione fissati per E40 ed E41 il gestore può non effettuare monitoraggi a tali emissioni stante la tipologia impiantistica e l'utilizzo di prodotti vernicianti a base acquosa;
11. fermo restando il rispetto dei limiti di concentrazione fissati per E14, E14/bis, E15, E15/bis, E16, E20, E21, E22, E23, E34 E35, E36, E44, E45 ed E52, il gestore può non effettuare monitoraggi periodici essendo impiegato, come combustibile, gas naturale (cd. metano);
12. le informazioni relative ai **monitoraggi** effettuati dal gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) devono essere annotate su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate dal ST di ARPAE di Piacenza, firmate dal gestore e mantenute, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni;
13. per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e <= 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

14. tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta;
15. a lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota;
16. la postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
  - parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
  - piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
  - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
17. le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento;
18. i valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa ed al tenore di O<sub>2</sub> ove previsto;
19. i valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;
20. per la verifica del rispetto dei limiti di emissione sopra indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
  - **portata volumetrica, temperatura e pressione** di emissione: UNI EN ISO 16911-1:2013;
  - **umidità** - vapore acqueo (H<sub>2</sub>O): UNI EN 14790:2017
  - **polveri**: UNI EN 13284-1:2017;
  - **ossidi di azoto**: UNI EN 14792:2017, ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1), ISO 10849 (metodo di misura automatico) o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR);
  - **monossido di carbonio**: UNI EN 15058:2017 o ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.);
  - **ossidi di zolfo**: UNI EN 14791, UNI CEN/TS 17021:2017 (Analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR) ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1);

- **Composti organici volatili (espressi come COT):** UNI EN 12619:2013;
21. per i parametri/inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:
    - metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi sopra riportati;
    - altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dei parametri/inquinanti riportati;
  22. ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (SAE di Arpae di Piacenza), sentita l'Autorità Competente per il controllo (ST di Arpae di Piacenza) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo;
  23. la valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di emissioni a flusso non costante e/o non omogeneo saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione. Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi;
  24. i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:
    - per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
    - per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato;
  25. relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato;
  26. le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi svolti del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAE ed al ST di Arpae di Piacenza entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile;
  27. i sistemi di abbattimento devono essere mantenuti in perfette condizioni; ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (ST di Arpae di Piacenza), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni;
  28. in conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
    - l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
    - la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
    - la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento;
  29. le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata, all'Autorità Competente (SAE di Arpae di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza), entro le

tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento;

30. il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale;
31. in ottemperanza all'art. 269 comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) o attraverso portali dedicati, **all'Autorità Competente (Arpae SAE di Piacenza), all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza) ed al Comune** nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:
  - la data di messa in esercizio degli impianti nuovi o modificati con almeno 15 giorni di anticipo;
  - entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime, i dati relativi ad **almeno tre monitoraggi** di E50 ed E51 effettuati, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, in tre giorni diversi in un periodo massimo di dieci giorni dalla data di messa a regime;
32. tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) degli impianti nuovi o modificati non possono di norma intercorrere più di 60 giorni;
33. qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza) e l'Autorità competente al Controllo (ST di Arpae di Piacenza), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
34. qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario;
35. qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:
  - a. dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (SAE di Arpae di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
  - b. rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
  - c. nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

**E' fatto salvo che:**

- l'aria estratta deve essere reintegrata con pari portata d'aria naturale rispettando i parametri microclimatici standard per l'ambiente di lavoro considerato;

- relativamente alla prevenzione del rischio biologico da Legionella, data la presenza di torri evaporative, deve essere rispettato quanto previsto dalla DGR 828/2017 ed in particolare si richiamano le indicazioni per la progettazione e la realizzazione di nuovi impianti, nonché per l'analisi e gestione del rischio
- Il gestore deve mantenere aggiornate le Schede di Sicurezza delle sostanze e miscele utilizzate che devono rispettare quanto stabilito dai vigenti Regolamenti REACH e CLP e dal Regolamento CE n. 878/2020;

#### **DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO**

Planimetria acquisita al prot. Arpae n. n. 220763 del 12/12/2025

**Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., a n° 3 scarichi: S1 di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale; S2 e S3 di acque di prima pioggia/dilavamento in pubblica fognatura**

<b>DATI GENERALI ISTANZA</b>
Rif. prat. Sinadoc <b>38434-25</b> (Attività istruttoria n. 14 del 17/04/2026)
TECTUBI RACCORDI S.P.A. (C.F./P.IVA 01230470997) – Attività di produzione raccordi. Stabilimento sito in Comune di Castel San Giovanni, Via Emilia Pavese n. 34/A
<b>INTRODUZIONE</b>
<p>L'AUA vigente comprende i seguenti titoli in materia ambientale: autorizzazione ex art. 269 del Dlgs 152/06 e s.m.i. alle emissioni in atmosfera; comunicazione di cui all'art. 8 comma 4 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico; autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. a n° 2 scarichi: S1 di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale e S2 di acque di prima pioggia in pubblica fognatura.</p> <p>L'istanza di modifica sostanziale è stata presentata a seguito dell'intenzione della Ditta di effettuare un intervento di ampliamento dell'insediamento esistente, che prevede la realizzazione di un nuovo capannone (denominato A7) di circa 5000 mq. e la pavimentazione di una nuova porzione di piazzale (avente un'estensione di circa 13000 mq).</p> <p>Per quanto concerne la matrice "scarichi" tale intervento comporterà una variazione dell'attuale assetto in materia di raccolta e gestione delle acque meteoriche poiché, al fine del corretto dimensionamento per una efficace depurazione delle acque di prima pioggia, si renderà necessario implementare il sistema depurativo ad oggi esistente. In particolare verrà attivato un nuovo impianto di trattamento delle acque di prima pioggia dal quale si genererà il nuovo scarico S3. In tale impianto confluiranno: le acque meteoriche "di piazzale" derivanti dalla nuova area pavimentata; le acque dei pluviali del nuovo capannone (convogliate nelle acque di prima pioggia per ragioni "tecniche"); parte delle acque "di piazzale" derivanti dall'area pavimentata esistente ed attualmente confluenti in S2. Tale modifica pertanto comporterà anche un minore afflusso di acque di piazzale all'impianto di prima pioggia esistente dal quale si genera lo scarico S2.</p> <p>Pertanto l'istanza è stata presentata al fine di ottenere l'autorizzazione, ex art. 124 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., per il nuovo scarico S3 di acque di prima pioggia recapitante in pubblica fognatura, in aggiunta ai n° 2 scarichi esistenti (S1 di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale e S2 di acque di prima pioggia in pubblica fognatura) già autorizzati.</p> <p>Per quanto riguarda lo scarico S1 di acque reflue industriali di raffreddamento la Ditta ha dichiarato che non sono intervenute modifiche rispetto a quanto autorizzato con l'AUA vigente.</p>
<b>DESCRIZIONE</b>
<p>Dall'insediamento originano n° 3 scarichi come di seguito descritti:</p> <p>1. <b>scarico S1</b> di acque reflue industriali di raffreddamento (circa 2000 mc/anno) recapitante nel corpo idrico superficiale "canale consortile Casa degli Alberi"(canale di bonifica promiscuo). Tale scarico ha carattere occasionale in quanto, nelle normali condizioni di esercizio, l'impianto di raffreddamento consente di ricircolare l'intero volume di acqua senza la necessità di attivare alcuno scarico; lo scarico S1 si rende necessario solo per specifiche esigenze di carattere produttivo (necessità di maggior ricambio di acqua per diminuire i tempi di raffreddamento di particolari pezzi in lavorazione) che potrebbero essere causa dell'attivazione del "troppo pieno" delle vasche di raffreddamento;</p>

2. **scarico S2** di acque di prima pioggia, provenienti dal dilavamento di parte dei piazzali adiacenti all'insediamento (aventi una superficie di circa 29.000 mq), trattate mediante un impianto costituito da un pozzetto scolmatore, da una vasca di accumulo/sedimentatore e da un disoleatore. Tale scarico recapita in pubblica fognatura;

3. **scarico S3** costituito dall'unione di acque reflue domestiche (generate dai servizi igienici dello stabilimento) con acque di prima pioggia provenienti dal dilavamento di parte dei piazzali adiacenti all'insediamento (aventi una superficie di circa 31.000 mq), trattate mediante un impianto costituito da un pozzetto scolmatore, da una vasca di accumulo/sedimentatore e da un disoleatore. Tale scarico recapita in pubblica fognatura;

I pozzetti di prelievo fiscale, come rappresentato nella "Planimetria Emissioni in Atmosfera - Nuovo insediamento industriale – A7- Allegato 1 del Marzo 2025" allegata all'istanza, sono individuati rispettivamente:

- per lo scarico S1 con la sigla P1 (individuato in legenda come "pozzetto di ispezione acque di raffreddamento");
- per lo scarico S2 con la sigla P2 (individuato in legenda come "pozzetto di ispezione acque di prima pioggia");
- per lo scarico S3 con la sigla P3 (individuato in legenda come "pozzetto di ispezione acque di prima pioggia").

#### **PRESCRIZIONI E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DEL TITOLO**

1. Per lo scarico S1 di acque reflue industriali , recapitante nel corpo idrico superficiale "canale consortile Casa degli Alberi", si impartiscono le seguenti **prescrizioni**:

- a) lo scarico di acque reflue industriali, deve rispettare nel pozzetto di campionamento fiscale (come indicato nel paragrafo "descrizione"), i **limiti** di cui alla colonna "Scarico in corpo idrico superficiale" della Tabella 3, Allegato 5 alla parte Terza del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.;
- b) il pozzetto di prelievo fiscale deve essere in ogni momento accessibile ed attrezzato per consentire un agevole e corretto campionamento per caduta del refluo da parte dell'Autorità di controllo;
- c) l'immissione dello scarico nel corpo idrico recettore non deve creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso. A tal proposito deve essere costantemente verificata e mantenuta una corretta pendenza del tratto di restituzione al corpo idrico superficiale nel quale si immette lo scarico medesimo;
- d) nel caso si verificano imprevisti che modificano il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento del sistema di trattamento o avaria alle condotte fognarie, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC) ad ARPAE (SAE e ST) , al Comune di Castel San Giovanni ed al Consorzio di Bonifica di Piacenza, indicando le cause dell'imprevisto, i provvedimenti adottati per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità di cui alla precedente **lettera a) punto 1.** ed i tempi necessari per il ripristino della normalità. Una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti con le stesse modalità previste per la comunicazione del disservizio;
- e) dovrà essere preventivamente comunicata, all'ARPAE (SAE e ST), al Comune di Castel San Giovanni e al Consorzio di Bonifica di Piacenza, ogni eventuale modifica al sistema di trattamento o variazione delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti.

2. Per gli scarichi S2 e S3 di acque di prima pioggia recapitanti in pubblica fognatura, si impartiscono le seguenti **prescrizioni**:

- a) gli scarichi S2 e S3 di acque di prima pioggia devono rispettare, nei rispettivi pozzetti di

campionamento fiscale (come indicato nel paragrafo "descrizione"), i limiti di cui alla colonna "Scarico in rete fognaria" della tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i. per i parametri Solidi sospesi totali, COD e Idrocarburi totali come di seguito riportati:

- Solidi sospesi totali:  $\leq 200$  mg/l;
  - COD:  $\leq 500$  mg/l;
  - Idrocarburi totali:  $\leq 10$  mg/l;
- b) i pozzetti di campionamento fiscale devono essere di tipo regolamentare e tali da consentire un agevole e corretto campionamento per caduta delle acque di prima pioggia; tali pozzetti devono essere resi sempre accessibili all'Autorità di Controllo, compreso il personale in capo al Gestore del Servizio Idrico Integrato, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione;
- c) i limiti di emissione di cui alla precedente **lettera a) punto 2.** non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione di acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- d) gli effluenti dovranno essere sottoposti a trattamento per la separazione dei solidi e degli oli minerali prima dell'immissione in pubblica fognatura;
- e) dovrà essere effettuata una costante e periodica manutenzione delle condotte fognarie e degli impianti di trattamento; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi e degli oli dagli impianti stessi. La documentazione relativa alle operazioni 220763di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità competente;
- f) nel caso si verificano imprevisti che modifichino il regime e/o la qualità degli scarichi, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento degli impianti di trattamento o avaria alle condotte fognarie dell'insediamento, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC) al Comune di Castel San Giovanni, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE (SAE e ST), indicando le cause dell'imprevisto, le modalità adottate per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità di cui alla precedente **lettera a) punto 2.** e i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;
- g) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Castel San Giovanni, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE (SAE e ST), ogni eventuale modifica degli impianti di trattamento e della modalità di scarico rispetto a quanto agli atti.

---

E' fatto salvo che:

- i fanghi e qualsiasi altro rifiuto, provenienti dalla manutenzione/pulizia dei sistemi di trattamento o delle condotte fognarie interne dello stabilimento, dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente e la relativa documentazione dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte degli organi competenti;
- è vietata l'immissione di qualsiasi rifiuto comunque qualificato nella rete fognaria pubblica;
- dovrà essere rispettato quanto disposto dal Regolamento di Gestione del Servizio di fognatura e depurazione. Si richiama, in particolare, il rispetto degli artt. 21 e 25.

#### DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

"Planimetria Emissioni in Atmosfera - Nuovo insediamento industriale – A7- Allegato 1 del Marzo 2025" allegata all'istanza trasmessa in data 12/12/2025 prot. n. 220763.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**